

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1999/2001, del comparto Regioni-Autonomie Locali, come modificato dall'art. 6 del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato in data 21 gennaio 2004, che concerne il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa, ed è valido, per la parte economica, per il biennio 2002-2003, che, sostituendo integralmente il citato articolo 8, riscrive le norme relative alle procedure di concertazione ed al comma 5, prevede che la parte datoriale venga "rappresentata al tavolo di concertazione dal soggetto o soggetti espressamente designati dall'organo di governo degli enti, individuati secondo i rispettivi ordinamenti."

Vista pertanto la necessità di procedere alla nomina di una commissione abilitata alla concertazione, individuando i soggetti che ne fanno parte tra i dirigenti dell'ente, ed attribuendo alla stessa la facoltà di rappresentare l'ente al tavolo della concertazione;

A voti unanimi e palesi

### D E L I B E R A

- di nominare una Commissione abilitata alla concertazione, individuando i soggetti che ne fanno parte tra i dirigenti dell'ente, ed attribuendo alla stessa la facoltà di rappresentare l'ente al tavolo della concertazione, nelle persone di seguito indicate:

1 -Dott. Agostino BIZZOCCHI - Dirigente

2 -Rag. Mariano LUMBARDU - Dirigente

- di dare atto che farà parte della commissione, in qualità di segretario, la Dott.ssa Stefania MULAZZANI - Funzionario dell'ente presso l' Ufficio Personale

- di autorizzare, la Commissione abilitata alla concertazione, alla trattativa con la rappresentanza sindacale sulle materie oggetto di concertazione ed alla conclusione degli accordi, con firma dei relativi verbali;

- di precisare che per argomenti di specifica competenza, i componenti della commissione possono invitare alla trattativa di concertazione i dirigenti dell'ente competenti per materie;

- di dare atto che l'amministrazione si ritiene rappresentata dalla Commissione abilitata alla concertazione anche se alle sedute è presente un solo componente dei due designati ed anche la firma del verbale è da considerare valida;

- di stabilire che la eventuale partecipazione del Sindaco, o di un suo delegato, non è incompatibile con le specifiche finalità di competenza della Commissione, precisando che la sua assenza non pregiudica comunque la validità della contrattazione stessa.

---

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

---

---

DEL29864/ASD-DEL Delibera G.C. n. 26 del 25.02.2004 pag.

---